



SETTORE POLITICHE SOCIALI

PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA

Assegno di maternità dei Comuni - anno 2016

NORMATIVA di riferimento

L'assegno è stato istituito dall'art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall'art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).



L'assegno mensile di maternità' ai sensi dell'art. 74 della Legge 26/03/2001 n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per **l'anno 2016**, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è di € **338,89** mensili per un totale di € 1.694,45 (G.U. n. 35 del 12/02/2016).

Segretariato Sociale

Via Scipione 1 (1° Piano) - Sestu

Tel.:070-237339
070-261367
Fax:070-237339



Direzione e Sede Amministrativa

Via Scipione 1 (p. terra) - Sestu
Tel. 0702360226-7
Fax 0702360234

L'assegno di maternità dei Comuni spetta, **per ogni figlio nato**, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale). Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso **per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo** purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

Gli uffici del Caf C.I.A. sede zonale di Sestu in Via Donizetti n. 66 sono a disposizione delle mamme per la ricezione delle domande, **in via prioritaria**, tutti i

MARTEDI' dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00.

REQUISITI REDDITUALI

Per ottenere l'assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

Per l'anno 2016 il valore dell'ISEE da non superare è di € **16.954,95** annui.

CUMULO DEI BENEFICI

L'assegno di maternità del Comune non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è in genere cumulabile con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali.

E' cumulabile l'importo relativo alla quota differenziale dell'assegno del Comune nel caso in cui, per il medesimo evento, la richiedente percepisca importi inferiori relativi a trattamenti economici di maternità da parte dell'INPS o di altri enti previdenziali ovvero dei datori di lavoro.

L'assegno del Comune non può essere riconosciuto se è stato concesso dall'INPS l'assegno di maternità dello Stato di cui all'art. 75 del D. Lgs. 151/2001 (già art. 49, comma 8, della legge n. 488/99).



servizi.sociali@comune.sestu.ca.it

La Responsabile del Settore

Dott.ssa Lucia Locci